

“REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO”

(emanato con D.R. n. 5953 dell'8 maggio 2002, successivamente modificato con D.R. n. 737 del 24 ottobre 2005 e con D.R. n. 189 del 31 ottobre 2008)

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 70 del Regolamento generale di Ateneo, di seguito denominato “R.G.A.”, disciplina finalità, strumenti, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento del Centro linguistico dell'Università commerciale Luigi Bocconi, di seguito denominato “Centro”.

TITOLO I – DEFINIZIONE, FINALITÀ E RISORSE

Art. 2 Definizione

- 2.1 Il Centro è struttura di servizio comune come previsto dall'art. 69 del R.G.A.

Art. 3 Finalità

- 3.1 Il Centro ha lo scopo di sviluppare, coordinare ed erogare l'offerta di servizi linguistici dell'Università.

In particolare, l'attività del Centro è finalizzata a:

- a) sviluppare, in via prioritaria, l'apprendimento o il miglioramento delle capacità e competenze linguistiche degli studenti dei corsi di studio attivati dall'Università e promuovere e curare lo svolgimento di test per l'accertamento delle stesse;
- b) esaminare e selezionare certificazioni internazionali di lingua al fine del relativo riconoscimento, alternativo all'accertamento interno;
- c) promuovere e curare lo svolgimento di test per l'accertamento della conoscenza delle lingue, straniere e italiana;
- d) sviluppare, attraverso l'attività di ricerca e sperimentazione, materiali didattici innovativi e prodotti editoriali di formazione linguistica.
- e) supportare il miglioramento delle capacità linguistiche di docenti, ricercatori e del personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché di altri utenti esterni.

Art. 4 Risorse

- 4.1 Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di spazi ed attrezzature dell'Università Bocconi, compresi i laboratori linguistici, dei quali assicura il funzionamento quali supporti tecnologici all'insegnamento, apprendimento e consolidamento della conoscenza delle lingue.
- 4.2 Nello svolgimento della propria attività il Centro si avvale, tramite contratto di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale, di esperti di discipline linguistiche e docenti universitari, nonché del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.5 Organi del Centro

5.1 Sono organi del Centro:

- il Direttore
- il Consiglio Direttivo

Art. 6 Direttore

6.1 Il Direttore è nominato dal Consigliere Delegato, sentito il parere del Rettore, nella persona di un esperto in organizzazione e gestione di strutture e servizi didattici linguistici.

6.2 Spetta al Direttore:

- a) coordinare l'attività del Centro;
- b) redigere la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- c) formulare al Consiglio Direttivo proposte per la definizione delle linee di sviluppo del Centro;
- d) attuare le decisioni del Consiglio Direttivo;
- e) partecipare, come membro di diritto e con le funzioni di segretario, al Consiglio Direttivo

Art. 7 Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- un Docente nominato dal Rettore, sentito il parere del Consigliere Delegato, con funzioni di Presidente;
- il Direttore del Centro Linguistico;
- fino a tre membri nominati dal Rettore;
- fino a tre membri nominati dal Consigliere Delegato, o su sua delega dal Direttore Generale.

7.2 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) definire le linee strategiche per lo sviluppo del Centro;
- b) definire il programma annuale delle attività del Centro, verificandone i risultati;
- c) formulare parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore e da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

7.3 Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo è disciplinato dall'art. 14 del RGA ed ha durata triennale.

TITOLO III – VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIoglimento

Art. 8 Valutazione

8.1 L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo.

Art.9 Amministrazione e contabilità

- 9.1 Il Centro non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi devono essere stipulati dal legale rappresentante dell'Università.
- 9.2 La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 10 Scioglimento e liquidazione

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro o per iniziativa propria, può deliberare lo scioglimento del Centro quando vengono meno le finalità per cui il Centro è stato costituito o le possibilità di raggiungerle.
- 10.2 In caso di scioglimento del Centro, competono al Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi le operazioni di liquidazione.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 11 Applicazione

- 11.1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soppresse tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia di Istituto o Centro linguistico.
- 11.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme di cui al RGA.

Art. 12 Modifiche

- 12.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, potrà essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 13 Entrata in vigore

- 13.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel decreto di emanazione.